



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) Aggiornamento al 10 marzo 2022

Riportiamo nel presente documento le risposte alle domande che ci vengono formulate con maggiore frequenza. Vi preghiamo comunque di non esitare a contattarci agli indirizzi di posta elettronica evoluzioni@compagniadisanpaolo.it e/o evoluzioni@fondazionecariplo.it per ogni ulteriore quesito e di fare riferimento al testo del Bando ai seguenti link:

<https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html>

<https://www.compagniadisanpaolo.it/it/cosa-facciamo/contributi/>

1. FASE PRELIMINARE: SOGGETTI AMMISSIBILI

1.1 *Ci sono limiti al numero di richieste che un ente può candidare?*

La candidatura dovrà essere presentata da un ente singolo, che potrà proporre una sola candidatura. Sono escluse candidature in partenariato.

1.2 *Cosa si intende per sede operativa?*

Si intende un luogo (es. sezione locale, circolo, sede secondaria ecc.) nel quale l'ente svolge stabilmente servizi e attività a beneficio dello specifico territorio. Non è necessario allegare documentazione relativa alla sede operativa, è sufficiente compilare la relativa sezione dell'anagrafica nella piattaforma.

1.3 *Nel bilancio consuntivo approvato 2020 il patrimonio netto è negativo, ma è stato già previsto un piano di rientro. L'ente è ammissibile?*

È necessario essere in possesso di una ricapitalizzazione già deliberata, che porta il patrimonio netto a un valore superiore allo zero; il verbale della delibera di ricapitalizzazione dovrà essere unito al documento di bilancio consuntivo, pena la non ammissibilità.

1.4 *Un ente costituito dopo il 2017, derivante dalla trasformazione societaria di un altro ente precedentemente esistente, può partecipare al bando?*

Sì. Un ente che risulti da trasformazione societaria di un ente costituito legalmente prima del 1° gennaio 2017 è ammesso, a condizione che sia in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Si precisa che, in tale caso, ai fini della candidatura alla Fase Preliminare, è comunque necessario presentare gli ultimi tre bilanci consuntivi (allegando quelli dell'ente originario con riferimento agli esercizi ante trasformazione) e il bilancio previsionale. Tutti i bilanci consuntivi dovranno essere forniti nella forma civilistica (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa).

1.5 *È possibile presentare una richiesta su questo bando se si ha attualmente in corso di realizzazione un progetto finanziato (come capofila o partner) su precedenti bandi di una delle due Fondazioni?*

L'essere risultati beneficiari di contributo nell'ambito di altre iniziative non ancora concluse/rendicontate non è in generale motivo di esclusione; valgono le regole generali di ammissibilità delle due Fondazioni. In ogni caso, sarà valutata la capacità dell'ente di portare avanti contemporaneamente le iniziative.

1.6 *È possibile presentare una richiesta su questo bando se si ha in corso o si sono già realizzati progetti di transizione digitale sostenuti da una delle due Fondazioni?*

Sì, è formalmente possibile, previo rispetto dei requisiti del bando; tuttavia, in sede di analisi delle manifestazioni di interesse nella Fase preliminare e nelle successive Fasi, sarà data priorità alle candidature presentate da enti che non hanno in corso o già realizzato progetti di transizione digitale sostenuti da una delle due Fondazioni.

1.7 Tra i requisiti di ammissibilità, il bando richiede che l'ente abbia una presenza stabile nell'organizzazione di almeno tre figure/profili professionali. Tali persone devono essere presenti a tempo pieno nell'organizzazione (a prescindere dalla forma contrattuale)? Devono possedere particolari competenze sugli ambiti del bando e in generale sul digitale?

Queste persone non devono essere operanti necessariamente a tempo pieno, anche se è importante che siano presenti stabilmente nell'organizzazione dato che, in caso di selezione alle Fasi successive, saranno coinvolte nel percorso. Esse non devono possedere particolari competenze sugli ambiti previsti dal bando e sul digitale.

1.8 Il bando richiede di allegare gli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, redatti in forma civilistica (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa). Quindi, se un ente ha rendiconti di cassa o solo rendiconti economici non è ammissibile al bando?

Tale documentazione è necessaria per la partecipazione, al fine di garantire le opportune verifiche e la comparabilità tra documenti. Quindi, l'ente che ha redatto bilanci per cassa o solo rendiconti economici, ai fini della partecipazione al bando dovrà formulare i propri bilanci in forma civilistica completa, pena l'esclusione.

1.9 Per candidarsi al bando, bisogna avere già avuto esperienze in progetti di transizione digitale?

Non necessariamente. Il bando ha proprio l'obiettivo di accompagnare percorsi di transizione digitale.

2. FASE PRELIMINARE: PROGETTI AMMISSIBILI

2.1 Ho in mente un progetto di trasformazione digitale, che tuttavia non copre i quattro ambiti indicati nel bando (digital transformation, human centered-design, data-driven organisation, marketing/comunicazione e fundraising digitale). Posso comunque partecipare?

No. Per partecipare al bando, è necessario scegliere tra uno o più degli ambiti del bando.

2.2 È necessario scegliere uno solo degli ambiti indicati nel bando?

Non necessariamente; anzi, il bando incoraggia la capacità da parte degli enti di mettere in relazione i diversi ambiti, favorendo la generazione di processi integrati. In questa Fase preliminare, nel modulo di candidatura, viene chiesto di formulare un giudizio di priorità rispetto ai 4 ambiti, argomentando la propria scelta.

2.3 Se un ente sarà ammesso alla Fase 1, potrà modificare gli ambiti di transizione digitale scelti nella Fase preliminare?

Sì. La scelta indicata nella manifestazione di interesse non è vincolante; la scelta definitiva e più vincolante sarà svolta durante la Fase 1, a fronte degli esiti dell'analisi dei bisogni svolta in collaborazione con l'innovation advisor.

2.4 Come si integra temporalmente la durata del progetto esecutivo di 12/18 mesi nel più ampio quadro di 24/48 mesi del Piano di innovazione pluriennale?

Il Piano di innovazione pluriennale ha l'obiettivo di definire la strategia digitale a lungo termine dell'ente, inquadrata nella più ampia strategia complessiva; il progetto esecutivo di transizione digitale è volto ad attivare e rendere operativo il Piano di innovazione e la sua esecuzione avrà durata più breve.

2.5 Consigliate di iniziare a strutturare il Piano di innovazione pluriennale già in questo periodo, in attesa dell'esito della Fase preliminare, per poter guadagnare tempo?

No.

2.6 Il mio ente ha già un Piano di innovazione pluriennale (o un progetto esecutivo di trasformazione digitale): posso partecipare direttamente alla Fase 1 (o alla Fase 2)?

No. L'accesso alla Fase 1 (o alla Fase 2) è subordinato alla partecipazione e all'ammissione alle Fasi rispettivamente precedenti.

2.7 Rispetto al piano di innovazione pluriennale e al progetto esecutivo, esistono format specifici da seguire?

I format e altri strumenti a supporto della redazione del piano di innovazione pluriennale saranno forniti agli enti ammessi alla Fase 1; i format e altri strumenti a supporto della redazione del progetto esecutivo saranno forniti agli enti ammessi alla Fase 2.



3. FASE PRELIMINARE: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA

3.1 *Per quanto riguarda i CV delle tre figure stabilmente presenti presso l'organizzazione, è necessario allegare CV in formato europeo?*

No.

3.2 *È possibile caricare nella sezione Anagrafica bilanci non approvati?*

No. Sia i due bilanci consuntivi richiesti che il bilancio preventivo devono essere approvati.

3.3 *Cosa si intende per bilancio approvato?*

Si intende il bilancio che è stato regolarmente approvato dall'Organo preposto ai sensi dello Statuto dell'ente proponente.

3.4 *L'ente che rappresento non è tenuto a redigere un bilancio previsionale.*

Nel caso di enti non tenuti a redigere un bilancio previsionale è indispensabile, pena l'esclusione, la presentazione di un documento in grado di riportare costi e ricavi dell'ente, sulla falsariga delle principali voci di bilancio, con indicazione delle previsioni formulate per l'esercizio di riferimento.

3.5 *Un ente con bilancio che fa riferimento a esercizi a cavallo di due anni solari, alla domanda relativa al valore della produzione 2019 (e quindi al requisito di ammissibilità del bando sul valore della produzione minimo di 300.000 euro) a quale bilancio deve fare riferimento?*

Dovrà fare riferimento al bilancio consuntivo approvato 2018-2019.

3.6 *Un ente con bilancio che fa riferimento a esercizi a cavallo di due anni solari, quali ultimi tre bilanci consuntivi dovrà allegare?*

Gli ultimi tre bilanci consuntivi approvati (probabilmente il 2020-21, il 2019-20, il 2018-19).

3.7 *Un ente con bilancio che fa riferimento a esercizi a cavallo di due anni solari, a quale bilancio deve fare riferimento in relazione al requisito del patrimonio netto positivo nel bilancio approvato 2020?*

Dovrà fare riferimento al bilancio consuntivo approvato 2020-2021.

3.8 *L'ente che rappresento redige bilanci in forma civilistica (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) solo dall'ultimo anno. È possibile allegare l'ultimo bilancio in forma civilistica e gli altri bilanci in forma non civilistica?*

No. Tale documentazione è richiesta ai fini della partecipazione per garantire le opportune verifiche e comparabilità tra documenti: pertanto, l'ente che in esercizi precedenti ha redatto bilanci per cassa o solo rendiconti economici, ai fini della partecipazione al bando, se interessato, dovrà formulare anche i precedenti bilanci in forma civilistica completa, pena l'esclusione per incompletezza.

3.9 *Il bilancio consuntivo 2021 verrà approvato prossimamente, in data successiva alla scadenza della Fase preliminare del bando. In questo caso, in Anagrafica caricheremo quindi, come ultimi bilanci consuntivi approvati, il bilancio 2018, 2019 e 2020?*

Sì.

3.10 *Il bilancio consuntivo 2021 verrà approvato prossimamente, entro la scadenza della Fase preliminare del bando (22 aprile 2022 ore 17). In questo caso, in Anagrafica caricheremo quindi, come ultimi bilanci consuntivi approvati, il bilancio 2019, 2020 e 2021?*

Sì, attendendo l'approvazione formale del bilancio 2021 per l'aggiornamento dell'anagrafica e l'invio della candidatura, entro comunque la scadenza del 22 aprile ore 17.

3.11 *Devo allegare anche un piano economico e una richiesta di contributo?*

No.

3.12 *Possono essere allegati documenti firmati elettronicamente?*

Sì.



3.13 In sede di candidatura della Fase preliminare, è possibile allegare altra documentazione oltre a quella indicata nel bando?

No. Documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella indicata come obbligatoria all'interno del bando non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione. Si consiglia pertanto di NON caricare allegati non previsti.

3.14 È possibile scaricare il fac-simile del documento del modulo on line?

No. In ogni caso il modulo è liberamente navigabile in tutte le sezioni.

3.15 In caso di necessità di chiarimenti, oltre all'indirizzo e-mail messo a disposizione, è possibile contattare una delle due Fondazioni attraverso altri canali per ulteriori approfondimenti?

Informazioni, esigenze di chiarimento e ogni altra richiesta di contatto saranno da indirizzare esclusivamente a evoluzioni@compagniadisanpaolo.it e/o a evoluzioni@fondazionecariplo.it
Sarà possibile rivedere il webinar di presentazione del bando, oltre che visionare le FAQ in aggiornamento.

4. FASE 1: INNOVATION ADVISOR

(Dal testo del bando): Per innovation advisor si intende una realtà profit o non profit impegnata nella promozione e sviluppo dell'innovazione (Es. acceleratori d'impresa, consorzi e partenariati pubblico-privati, system integrator).

4.1 Nella Fase 1, ai fini della presentazione della candidatura è obbligatorio partecipare ai percorsi di formazione e facilitazione al matching?

Sì.

4.2 Nella Fase 1, è obbligatorio individuare e incaricare un innovation advisor ai fini della candidatura oppure è possibile individuarlo anche in un momento successivo, in caso di selezione e delibera del contributo?

È obbligatorio avere individuato un innovation advisor al momento della candidatura; non è possibile individuarlo successivamente.

4.3 Come sono regolati i rapporti fra gli innovation advisor e gli enti candidati al bando?

La scelta dell'innovation advisor sarà effettuata dall'ente candidato, nel rispetto delle proprie normative di riferimento e delle procedure interne; il percorso di facilitazione al matching fornirà strumenti per supportare la scelta e la valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

Il rapporto con l'innovation advisor sarà intrattenuto direttamente dall'ente candidato; non vi saranno rapporti contrattuali o economici diretti tra l'innovation advisor e le Fondazioni.

4.4 Posso selezionare un innovation advisor proveniente da una regione diversa da quella in cui l'ente opera?

Sì. Sarà importante argomentare la coerenza e idoneità dell'innovation advisor ai bisogni del proprio ente.

4.5 Un innovation advisor può essere presente in più candidature?

L'innovation advisor può essere coinvolto in più proposte. Nell'analisi delle candidature, sarà valutata l'adeguatezza del numero di proposte accompagnate dal medesimo innovation advisor, proposte che in ogni caso non dovranno essere superiori a 5.

4.6 Nella Fase 1, gli innovation advisor sono retribuiti per accompagnare l'ente nella preparazione della candidatura?

Nella Fase 1, la preparazione della candidatura sarà a carico degli enti candidati e degli innovation advisor scelti. Le Fondazioni non intervengono nei termini degli accordi tra candidati e advisor; tuttavia, si ritiene che, nella Fase 1, lo svolgimento delle azioni necessarie alla preparazione della candidatura dell'ente possa essere considerata dall'innovation advisor proprio rischio di impresa.